



Comunità Rotaliana - Königsberg

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione n. 27
Del Consiglio della Comunità

Adunanza di prima convocazione.
Seduta pubblica.

Oggetto: approvazione prima Carta dei Servizi per il servizio di ristorazione scolastica collettiva delle Comunità Rotaliana-Königsberg e Paganella, enti in gestione associata dal 01.09.2018 per la funzione Diritto allo Studio - servizi di istruzione e assistenza scolastica.

L'anno duemiladiciotto addì 21 del mese di dicembre alle ore 19.00 nella sala riunioni della Comunità a seguito di regolari avvisi, recapitati a mezzo raccomandata si è convocato il Consiglio della Comunità.

Presenti i Signori:

Tait Gianluca - *Presidente*
Bonadiman Luca
Boz Andrea
Brugnara Liliana
Coller Dario
Dalfovo Lorenza
Dalla Brida Danilo
Frasnelli Marco
Filippi Vigilio
Pace Patrizia
Pancher Christian
Pavanelli Marco
Pedroni Gabriella
Rosa Marta
Rossi Fabrizio
Ruatti Leonello
Tomasin Graziano

Assenti	
Giust.	Ingiust.
X	
X	
X	

(G = giustificato I = ingiustificato)

Assiste il Vice Segretario Generale dott. Antonio Salvago.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Tait Gianluca nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 2 dell'Ordine del Giorno.

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE
(art. 183, 1° comma
della L.R. 3 maggio
2018 nr. 2 "Codice
degli enti locali della
Regione autonoma
Trentino Alto Adige)

Certifico lo sottoscritto
Vice Segretario generale
che copia del presente
verbale viene pubblicata
all'albo telematico per 10
giorni consecutivi.

dal 31.12.2018
al 10.01.2019

IL VICE SEGRETARIO
GENERALE
f.to dott. Antonio Salvago

Oggetto: approvazione prima Carta dei Servizi per il servizio di ristorazione scolastica collettiva delle Comunità Rotaliana–Königsberg e Paganella, enti in gestione associata dal 01.09.2018 per la funzione Diritto allo Studio – servizi di istruzione e assistenza scolastica.

IL RELATORE

Anteposto che:

- l'art. 8 della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 di riforma istituzionale della Provincia Autonoma di Trento "*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*", ha previsto un progressivo trasferimento di funzioni dalla Provincia e dai Comprensori ai Comuni, disponendo per gran parte di esse l'obbligo di gestione associata attraverso le corrispondenti Comunità;
- il comma 4 dello stesso articolo prevede che siano trasferite ai Comuni, con l'obbligo di esercizio associato mediante la Comunità, le funzioni amministrative legate all'assistenza scolastica di cui alla L.P. 7 agosto 2006, n. 5;
- la L.P. 7 agosto 2006 n. 5 ad oggetto "*Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*" al Titolo V precisa gli "*Interventi per l'esercizio del diritto allo studio*" dettagliando al Capo II gli "*Interventi a favore degli studenti del sistema educativo provinciale*" specificando la funzione del diritto allo studio, servizi di istruzione e assistenza scolastica agli Art. 71 "Destinatari degli interventi" e Art. 72 "Tipologie dei servizi e degli interventi", oltre al Capo III ove sono trattati gli "*Interventi a favore degli studenti dell'istruzione superiore*" e specificamente dettagliati agli art. Art. 78 i "Destinatari degli interventi" e Art. 79 le "Tipologia degli interventi";
- nell'ordinamento italiano il diritto allo studio è un diritto soggettivo che trova il suo fondamento nei commi 3 e 4 dell'art. 34 della Costituzione nei quali si afferma il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi economici, di raggiungere i gradi più alti degli studi nonché il dovere della Repubblica a rendere effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze da attribuire mediante concorso.
- il diritto all'istruzione è il diritto, sancito dai primi due commi dell'art. 34 della Costituzione per i quali "*La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.*"

PREMESSA GENERALE - *Introduzione*

Definito che la Carta dei Servizi specifica modalità e tempi di monitoraggio della Carta, individua un soggetto referente del monitoraggio e deve essere aggiornata quando necessario;

Preso atto che, in generale, la Carta dei Servizi è un documento previsto dalla normativa nazionale e richiamato anche da quella locale, che deve essere adottato per la gestione di taluni servizi pubblici (art. 32, c.1, del D.lgs. n. 33/2013 *Codice della trasparenza della pubblica amministrazione*), tra cui quelli riferiti all'istruzione e assistenza scolastica e in generale per gli interventi e servizi per l'esercizio del diritto allo studio, sia quando sono erogati in via diretta dalle pubbliche amministrazioni, sia quando sono affidati mediante concessione, appalto o convenzione con i Soggetti gestori esterni all'amministrazione (anche tenuto conto che le Comunità di Valle non dispongono di risorse umane e di attrezzature logistiche necessarie per la preparazione dei pasti della scolastica, e pertanto occorre procedere all'esternalizzazione del servizio anche in considerazione del fatto che si tratta di prestazioni peculiari richiedenti una specializzazione ed una esperienza tecnica particolari);

Verificato che per la normativa nazionale, sia nella Carta dei Servizi della Pubblica Amministrazione nel caso di gestione diretta dei servizi (*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995 Schema generale di riferimento per la predisposizione delle Carte dei servizi pubblici, art 32, c 1, d.lgs n. 33/2013*) sia nella Carta dei servizi dei Soggetti erogatori, nel caso di affidamento o esternalizzazione dei servizi, sono definiti gli standard di qualità dei servizi pubblici offerti, i sistemi di misurazione e valutazione della qualità, le modalità di accesso e di svolgimento dei servizi, nel rispetto dei principi informativi previsti dalla normativa vigente, gli obiettivi di miglioramento nonché gli strumenti di partecipazione dei cittadini alla valutazione dei servizi e le procedure di tutela (ricorsi, reclami e segnalazioni);

PREMESSA - Contesto normativo nazionale di riferimento della Carta dei Servizi

Considerato che la Carta dei Servizi si riferisce, per legge, ai servizi pubblici, risulta fondamentale pertanto delimitare il suo ambito di applicazione, anche in base ai seguenti riferimenti normativi nazionali:

1. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 *“Principi sull'erogazione dei servizi pubblici”* (c.d. *“decreto Ciampi”*), il quale:

- definisce la nozione di *servizio pubblico* a cui si riferisce il decreto stesso: *“Ai fini della presente direttiva, sono considerati servizi pubblici, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla salute, all'assistenza e previdenza sociale, alla istruzione e alla libertà di comunicazione, alla libertà e alla sicurezza della persona, alla libertà di circolazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e quelli di erogazione di energia elettrica, acqua e gas. Per i servizi erogati in regime di concessione o mediante convenzione, il rispetto dei principi della direttiva è assicurato dalle amministrazioni pubbliche nell'esercizio dei loro poteri di direzione, controllo e vigilanza”*.

Le amministrazioni concedenti o affidanti provvedono ad inserire i contenuti della direttiva negli atti che disciplinano la concessione o l'affidamento;

- fissa i *principi fondamentali* ai quali deve essere uniformata l'erogazione dei servizi pubblici, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione: principio di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia;
- individua gli *strumenti* attraverso i quali garantire la realizzazione di servizi di qualità;
- prevede le *procedure di reclamo* a tutela dell'utente per la violazione dei principi fondamentali e dispone che alle stesse sia data piena pubblicità;

2. Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 19 maggio 1995 *“Prima individuazione dei settori di erogazione dei servizi pubblici ai fini della emanazione degli schemi generali di riferimento di Carte dei servizi”*;

3. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995 *“Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carte dei servizi pubblici”*: definisce la struttura ed il contenuto minimo delle Carte dei soggetti erogatori, individuando uno *schema base di indice* della Carta dei servizi;

4. Decreto Legislativo del 30 luglio 1999 n. 286, art. 11 *“Qualità dei servizi pubblici e Carte dei servizi”*;

5. Legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la *definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*;
6. Direttiva del Ministero per la Funzione pubblica del 24 marzo 2004 relativa alla *"Rilevazione della qualità percepita dai cittadini"*: promuove, diffonde e sviluppa l'introduzione nelle pubbliche amministrazioni di metodi di rilevazione sistematica della qualità percepita dai cittadini, basati sull'ascolto e sulla partecipazione, finalizzati a progettare sistemi di erogazione dei servizi sulla base dei bisogni effettivi dei cittadini, utilizzando al meglio le risorse disponibili;
7. Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 *"Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53"*;
8. Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 *"Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;

Ricordato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 *"Principi sull'erogazione dei servizi pubblici"* individua i principi fondamentali ai quale deve essere uniformata l'erogazione dei servizi pubblici a tutela delle esigenze dei cittadini che possono fruirne e nel rispetto dei principi di efficienza e imparzialità cui l'erogazione deve uniformarsi;

Rammentato che il DPCM dd. 27.01.1994 considera servizi pubblici, anche quelli svolti in regime di concessione o mediante convenzione se volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla salute, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione e alla libertà di comunicazione, alla libertà ed alla sicurezza della persona e alla libertà di circolazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146;

Dato atto che i *principi* a cui si riferisce la direttiva appena sopra richiamata sono i seguenti:

- *principio di eguaglianza*: l'erogazione del servizio deve essere ispirata al principio di eguaglianza sostanziale dei diritti degli utenti. L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione per motivi riguardanti la razza, l'etnia, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche. Il principio di eguaglianza sostanziale non necessariamente si traduce nell'adozione di comportamenti uniformi per tutti i casi ma si realizza piuttosto nell'adattamento delle risposte dei servizi alle diverse esigenze personali e sociali degli utenti, garantendo trattamento uguale in situazioni uguali e trattamenti diversificati in situazioni personali e sociali diverse;
- *principio di imparzialità*: i soggetti erogatori definiscono le modalità di accesso e di fruizione dei servizi nel rispetto dei criteri di obiettività ed imparzialità;
- *principio di continuità*: salvo cause di forza maggiore, l'erogazione dei servizi pubblici deve essere continua, regolare e senza interruzioni. Nei casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, il soggetto gestore deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile. In merito al principio di continuità del servizio, appare importante evidenziare gli adempimenti previsti dalla disciplina in materia di diritto di sciopero (L. n. 146 del 1990 - *Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge*);

- *principio di scelta*: i soggetti erogatori si impegnano a ricercare, nel rispetto della normativa vigente e tenendo conto dei vincoli organizzativi e funzionali, criteri di maggiore flessibilità per l'erogazione dei servizi sul territorio;
- *principio di partecipazione*: la partecipazione del cittadino-utente avviene principalmente attraverso l'ascolto dell'utente sia mediante le indagini customer satisfaction sia mediante la gestione dei reclami nei confronti dei soggetti erogatori.

Atteso che per la L. 146/1990 sono considerati *servizi pubblici essenziali*, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione;

Considerato che ad integrazione di quanto previsto dalla direttiva in materia di servizi pubblici sopra richiamata, altre normative rafforzano il principio di partecipazione attraverso una serie di strumenti di tutela/ascolto dei cittadini/utenti:

- *diritto di accesso agli atti* e alla documentazione dell'Amministrazione che il soggetto gestore detiene o ha prodotto in quanto concessionario o esercente un servizio pubblico, nei limiti del rispetto della riservatezza altrui (L. n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e L.P. n. 23/93 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento");
- *diritto di accesso*, vale a dire di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai propri dati personali, essere informato su modalità e finalità del trattamento (Regolamento Ue 2016/6794, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), art. 15);
- *diritto di ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti* (Regolamento Ue 2016/679, art. 16);
- *diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali (c.d. diritto all'oblio)* senza ingiustificato ritardo, in presenza di uno dei motivi indicati nell'art. 17 (Regolamento Ue 2016/679, art. 17);
- *diritto di limitazione di trattamento* (Regolamento UE 2016/679, art. 18);
- *diritto alla portabilità dei dati*, cioè il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano forniti ad un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti (Regolamento UE 2016/679, art. 20);
- *diritto di opposizione al trattamento dei dati personali* (Regolamento UE 2016/679, art. 21);

PREMESSA - Il quadro giuridico di livello locale

Ricordato quanto previsto dalla normativa nazionale anche sopra richiamata, con la riforma istituzionale introdotta dalla L.P. n. 3/2006, molte delle funzioni amministrative già spettanti alla Provincia sono state trasferite agli Enti Locali e, tra esse, alcune riguardanti la gestione di servizi pubblici;

Riferita la legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 *“Riforma dell’ordinamento delle autonomie locali”* che, all’art. 53 sancisce l’applicazione dei principi contenuti nella L.P. 23/1992 *“Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo”* agli enti locali ed ai soggetti che gestiscono servizi pubblici locali, anche avvalendosi di affidamento a terzi, in quanto direttamente competenti o in virtù di concessione;

Menzionato l’art. 40 quater della L.P. 23/1992 (*Servizio di garanzia del cittadino-utente*), che pur non disciplinando lo strumento specifico della Carta dei Servizi, istituisce un sistema di presidio dei processi di erogazione dei servizi ai cittadini-utenti prevedendo che siano svolti con modalità che promuovono il miglioramento della qualità, la tutela dei cittadini e la loro partecipazione, anche in forma associata, alle procedure inerenti la definizione degli standard qualitativi e la valutazione;

Considerato che la Comunità Rotaliana - Königsberg ritiene necessario garantire l’erogazione del servizio pubblico secondo criteri di efficienza e di efficacia, e si impegna ad adottare tutte le misure ritenute idonee per il raggiungimento di tale obiettivo, tra cui l’informazione chiara e trasparente sul modo di operare del Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela sociale e qualità del servizio svolto;

Rilevato per tutto quanto sopra che:

- la Carta dei Servizi dichiara innanzitutto quali sono i principi fondamentali che regolano l’erogazione dei servizi, i quali sono finalizzati a soddisfare i bisogni dei cittadini/utenti nel rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, efficacia ed efficienza, trasparenza, accesso, partecipazione, privacy e continuità del servizio;
- la Carta dei Servizi costituisce un "patto" concreto tra l’Amministrazione ed i cittadini/utenti e che gli impegni contenuti nella Carta sono rivolti a tutti coloro i quali, a vario titolo, sono interessati ai servizi offerti dal Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica;

Ritenuto opportuno favorire la partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti degli stessi, rendendo disponibile la consultazione di un documento che indica l’assetto organizzativo effettivo del Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica con riguardo specifico All’erogazione del servizio di ristorazione scolastica collettiva (anche cd. Servizio mense) e descrizione dettagliata dei servizi offerti alla collettività;

Considerato che con precedente Deliberazione del Consiglio di Comunità n. 19 dd. 30.07.2018 è stato approvato lo Schema di Convenzione tra le Comunità Rotaliana Königsberg e Paganella per la gestione associata della funzione diritto allo studio - servizi di istruzione e assistenza scolastica che partirà a far data dal 01.09.2018;

Verificato che a partire dall’anno scolastico 2018/2019 la Comunità rotaliana – Königsberg ente capofila della nuova gestione associata appena sopra menzionata erogherà e coordinerà attraverso l’Ufficio Istruzione e Assistenza Scolastica il servizio di ristorazione scolastica collettiva e che pertanto si rende necessario adottare la prima Carta dei Servizi relativa proprio a questo servizio pubblico;

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA'

Udita la proposta del Relatore

Visto lo Statuto della Comunità Rotaliana – Königsberg che prevede all'art 8 c. 2 lett. e) fra le attribuzioni del Consiglio” di *“approvare le tariffe, i piani industriali e le carte dei servizi nell'ambito delle funzioni, delle attività e dei compiti attribuiti dalla legge e dallo statuto”*;

Visto lo schema di Carta dei Servizi composto sia della parte generale riferita alla funzione delegata del Diritto allo Studio sia della parte specifica dell'Organizzazione del Servizio di Ristorazione Scolastica, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Condiviso quanto sopra espresso e ritenuto di approvare lo schema di Carta dei Servizi in parola.

Visti:

- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale del 3 maggio 2018, n. 2;
- la L.P. n. 18/2015 “modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L n.42/2009);
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la deliberazione dell'Assemblea n. 31 del 16.11.2011 immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il modello organizzativo della Comunità ed individuati gli atti di competenza della Giunta della Comunità e di quelli gestionali propri del Segretario Generale e dei Responsabili di Servizio;
- lo Statuto della Comunità Rotaliana-Königsberg;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea della Comunità n. 11 di data 21 maggio 2018;
- la L.P. n. 3/2006;
- la L.P. n. 5/2006.

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli art. 185 e 187 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige”, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Firmato: Il Segretario Generale – dott. Adriano Ceolan.

Dato atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile in quanto la presente deliberazione non comporta aspetti di natura finanziaria;

Firmato: Il Responsabile del Servizio Finanziario - dott.ssa Evelyn Giovannini

Con voti favorevoli n. 14 contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 14 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori Signori Graziano Tomasin e Rosa Marta, previamente nominati, il cui esito è proclamato dal Presidente.

DELIBERA

1. **di approvare** lo schema di Carta dei Servizi delle Comunità Rotaliana – Königsberg e della Paganella per la gestione associata dei servizi di istruzione e assistenza scolastica riferita alla funzione delegata del diritto allo studio e specificamente al servizio di ristorazione scolastica collettiva (anche detto “Servizio mense”) che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
2. **di dare adeguata informazione** dello schema di Carta dei Servizi, sia attraverso i canali informativi a disposizione dell'Ente (sito web, newsletter ecc.), sia mediante la diffusione di copie cartacee ai cittadini/utenti richiedenti;
3. **di dare atto che** la Carta dei Servizi sarà sottoposta ad aggiornamento periodico e/o a modificazioni in relazione all’assetto dei servizi erogati ed alle indicazioni che derivano dalla sua applicazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi e per gli effetti di cui ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 3 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2.;
5. **di dare atto che** avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - in opposizione al Presidente della Comunità entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183 comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018.
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro sessanta giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104.
 - nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni.

Verbale letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
f.to Gianluca Tait

IL CONSIGLIERE DESIGNATO
f.to Patrizia Pace

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Antonio Salvago

(1) Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Mezzocorona, lì

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott. Antonio Salvago

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo telematico senza riportare, entro dieci giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183, 3° comma, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige".
- Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige".

lì,

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott. Antonio Salvago